

Si riportano le modificazioni introdotte dal **Decreto- legge n. 24/2022** in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

**L'art. 5, comma 2, pone l'obbligo di indossare in tutti i luoghi al chiuso dispositivi di protezione delle vie respiratorie, mere mascherine chirurgiche, fino al 30 aprile 2022.**

Non appare obbligatorio l'utilizzo della mascherina del tipo ffp2 per l'ingresso al museo e alla biblioteca e per partecipare a convegni e congressi.

Si ritiene, infatti, che i luoghi e le attività predetti non rientrino nella previsione introdotta dall'art. 5, comma 1, in base alla quale è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei casi espressamente contemplati. In particolare, i luoghi e le attività in esame non appaiono riconducibili all'ipotesi contemplata alla lett. c,) della previsione succitata, che fa riferimento nel porre l'obbligo di utilizzo della mascherina ffp2 agli *"spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati"* e agli *"eventi e competizioni sportivi"*.

Si può escludere che al museo e alla biblioteca dell'Accademia sia applicabile la previsione *de qua* dal momento che in tali luoghi non si tengono "spettacoli aperti al pubblico" (diverso sarebbe se si organizzassero in tali sedi questo tipo di attività). La previsione non risulta applicabile nemmeno ai convegni e ai congressi dal momento che si tratta di attività non costituenti "spettacoli aperti al pubblico".

Pertanto, **si deve ritenere che sussista ai sensi dell'art. 5, comma 2, fino al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare la mera mascherina chirurgica anche nel museo e nella biblioteca, trattandosi di "luoghi al chiuso"**.

In ogni caso in base all'art. 5, comma 4, sono **esentati dall'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie:**

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.